

# FONDO DI GARANZIA MCC

OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E PROSPETTIVE



WEBINAR

Gratuito

18 giugno 2026

Ore 10.00-13.00

# La degradazione del credito tra aspettative e confronto con la liquidazione giudiziale

**Marcello Pollio**

*Commercialista in Genova, Presidente Commissione  
"Crisi e risanamento d'impresa" CNDCEC*

# Il nuovo Decreto dirigenziale

ItaliaOggi17

IMPRESA

Lunedì 8 Giugno 2026 13

Vademecum per la stima, utile per individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte

## Domina il valore di liquidazione

Il nuovo Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, che aggiorna il precedente Decreto Ministeriale del 21 marzo 2023, ha introdotto il paragrafo 6 nella sezione II dedicato alla stima del valore di liquidazione del patrimonio, necessaria al fine di **individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte coerenti**

### Il valore di liquidazione secondo il nuovo decreto dirigenziale

Tema	Precisazioni
Definizione	Distinzione tra: (a) valore di liquidazione giudiziale in caso di crisi o insolvenza, scontato per lo stato di difficoltà dell'imprenditore, il rischio di insuccesso del risanamento e il limitato tempo disponibile per la cessione; (b) valore di liquidazione in bonis ordinata applicabile al solo squilibrio ex art. 12 Ccii [Sez. II, par. 6, p. 14]
Metodologia di calcolo	Stima fondata su parametri oggettivi, approccio atomistico con possibilità di considerare il maggior valore da cessione dell'azienda in esercizio. Correttivi obbligatori: attualizzazione (fattore tempo e tasso differenziato), probabilità di cessione unitaria, impatti da interruzione dell'attività. Discipline specifiche per immobili (tre configurazioni: valore di mercato, quick sale, concorsuale), magazzino e surplus asset [Sez. II, par. 6, pp. 14-15]
Soggetto responsabile della stima	L'imprenditore in tutte le occorrenze della check list (ogni punto del par. 6 reca l'indicazione «a cura dell'imprenditore»). L'esperto della Cnc è opportuno che si formi un proprio convincimento ai fini delle trattative (Sez. III, par. 13), ma non è l'autore della stima [Sez. II, par. 6; Sez. III, par. 13, p. 29]
Finalità e utilizzo	Triplice funzione: (i) strumento del piano di risanamento (best interest of creditors test) per individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte coerenti; (ii) obbligo nei piani per strumenti di regolazione della crisi (Sez. II-bis, par. 1.7); (iii) base per il parere dell'esperto nel concordato semplificato (art. 25-sexies Ccii) e per le trattative nella Cnc [Sez. II, par. 6, p. 14; Sez. II-bis, par. 1.7, p. 17; Sez. III, par. 13, p. 29]
Riferimento temporale della stima	Data attuale in caso di Cnc; data prossima alla presentazione della domanda ex art. 40 in caso di strumenti giudiziali; data prossima alla redazione del piano per strumenti non giudiziali [Sez. II, par. 6, pp. 14-15; Sez. II-bis, par. 1.7, p. 17]
Scenario di liquidazione: atomistica vs. in blocco	Il Decreto prevede il criterio atomistico come base, con possibilità di considerare il maggior valore da cessione unitaria ove praticabile. Disciplina specifica per beni singoli (immobili, magazzino, surplus asset) [Sez. II, par. 6, pp. 14-15]
Distribuzione del valore e interesse dei creditori	Il valore di liquidazione serve a verificare che la proposta assicuri ai creditori almeno quanto ricaverebbero dalla liquidazione, rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione [Sez. II, par. 6; Sez. II-bis, par. 1.7]
Ruolo dell'Esperto rispetto alla stima	L'esperto è opportuno che si formi un convincimento autonomo sul valore delle risorse derivanti dalla liquidazione ai fini delle trattative (Sez. III, par. 13) e per il parere ex art. 25-sexies nel concordato semplificato, ma la responsabilità della stima resta dell'imprenditore [Sez. III, par. 13, p. 29]

# Ristrutturazione dei finanziamenti bancari assistiti da garanzia MCC

- ➔ garanzia statale da parte del **“Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”** (istituito dall'articolo 2, comma 100, lett. a), **L. 662/1996** e successive modificazioni e integrazioni), gestito da Mediocredito Centrale Spa (“MCC”).
- ➔ nel momento in cui l'istituto di credito erogante **escute la garanzia, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi nei confronti dell'impresa** inadempiente per il recupero della somma versata
- ➔ **il credito vantato dal Fondo**, a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia, è un credito di natura pubblica assistito da **privilegio generale**, in virtù di espressa disposizione legislativa di cui all'articolo 8-bis D.L. 3/2015 (convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2015).
- ➔ **Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 03.10.2022** ha introdotto modifiche ed integrazioni delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI (per le richieste di escussione dal 14/10/2022)
- ➔ Procedure attivabili anche per la CNC e sovraindebitamento

# Caratteristiche del credito bancario con garanzia MCC



Profilo	Giurisprudenza	Fonte
Natura MCC	Non è coobbligato solidale; garantisce la banca, non la PMI	Cass. Civ., Sez. 1, N. 30027 del 13-11-2025
Surroga	Credito di MCC è autonomo e privilegiato ex art. 9, co.5 D.lgs. 123/98	Cass. Civ., Sez. 1, N. 30027 del 13-11-2025
Decurtazione credito banca	L'escussione estingue pro quota il credito della banca; la curatela deve rettificare il passivo	Cass. Civ., Sez. 1, N. 30027 del 13-11-2025
Impatto sul valore di liquidazione	L'escussione MCC trasforma crediti chirografari in privilegiati, riducendo drasticamente la percentuale di soddisfacimenti dei creditori privilegiati di grado inferiore e dei chirografari	Tribunale di Arezzo - Sentenza 4 luglio 2025, n. 48
Fondo rischi obbligatorio	L'art. 87 lett. p-bis) CCII impone apposito fondo rischi per l'intero importo garantito	Tribunale di Pistoia - Sentenza 1 ottobre 2025, n. 80
Diritto di voto	La banca è esclusa dal voto per la parte garantita, pena duplicazione della titolarità	Tribunale di Treviso, Sentenza n.3 del 10 gennaio 2024 - Tribunale di Pescara - Sentenza 27 novembre 2025, n. 76
Classe separata	I creditori bancari con garanzia MCC, per la quota non garantita e degradata, vanno in classe separata rispetto agli altri chirografari	Cass. Civ., Sez. 1, N. 2817 del 08-02-2026

# Il focus: le perdite di valore nella gestione interinale della ristrutturazione

CRISID'IMPRESA/Composizione negoziata: dai commercialisti principi di comportamento

## Perdite di valore da scongiurare L'esperto deve fare attenzione. Anche perché ne risponde

DI MARCELLO POLLIO  
E ALESSANDRO SOLIDORO

**L**e perdite dell'impresa che accede alla Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc), ai sensi dell'art. 12 e ss. del dlgs 14/2019 (Cci), sono l'osservato speciale dei componimenti stragiudiziali avviati davanti alle camere di commercio. L'Esperto, nominato su richiesta dell'imprenditore in difficoltà per gestire i percorsi e "dirigere" il debitore nelle trattative con i creditori, infatti, deve porre particolare attenzione all'eventualità che



**5.5.1 L'Esperto, ove lo ritenga opportuno al fine delle trattative e per formare il suo giudizio di convenienza del percorso di risanamento, può chiedere all'imprenditore di eseguire una stima del valore di liquidazione dell'intero patrimonio, o di sue porzioni, nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale, per consentire alle parti una valutazione informata delle alternative praticabili e del vantaggio che la composizione negoziata è in grado di generare anche per i creditori. Tale stima può risultare utile sin dai primi momenti della composizione negoziata perché l'Esperto esprima un giudizio più completo anche nell'ambito dei pareri a lui richiesti e per comprendere se il percorso ipotizzato non è pregiudizievole per i creditori, qualora l'impresa sia insolvente.**


**L'Esperto, infatti, pone particolare attenzione all'eventualità che la prosecuzione delle trattative possa generare perdite di valore. La prosecuzione dell'attività è coerente con il percorso di risanamento a condizione che la continuità aziendale non eroda il patrimonio al di sotto del valore di liquidazione.**

# Comportamento da tenere in caso di perdite di valore

L'Esperto deve porre particolare attenzione all'eventualità che la prosecuzione delle trattative possa generare perdite di valore



*la prosecuzione dell'attività è coerente con il percorso di risanamento a condizione che la continuità aziendale non eroda il patrimonio al di sotto del valore di liquidazione.*



Generazione di perdite operative durante il percorso di CNC

Soglia minima rappresentata dal valore di liquidazione

# Valutazione comparativa garanzia MCC

Debito bancario (a)		1.000.000,00	
Garanzia MCC (b)	80%	800.000,00	
Proposta ristrutturazione (c)	30%	300.000,00	
Quota garanzia MCC coperta da accordo (d)	30%	240.000,00	
Credito bancario insoddisfatto (a) - (c)		700.000,00	
<b>Quota garanzia MCC escutibile (e) = (b) - (d)</b>		<b>560.000,00</b>	80% del credito non soddisfatto
<b>Perdita banca (a) - (c) - (e)</b>		<b>140.000,00</b>	
<b>Attivo liquidazione giudiziale (fallimentare)</b>		<b>250.000,00</b>	

Simulazione soddisfacimento scenario alternativo	Importo insinuabile	Previsione soddisfacimento	%	Attivo disponibile
				250.000,00
Predeuzioni	50.000,00	50.000,00	100%	200.000,00
Privilegio 2751 bis c.c.	150.000,00	150.000,00	100%	50.000,00
Surroga MCC	800.000,00	50.000,00	6%	-
Privilegio 2752 c.c.	300.000,00	-	0%	-
Chirografari	1.500.000,00	-	0%	-

**2.800.000,00**

Garanzia MCC escutibile	800.000,00
Soddisfacimento MCC	50.000,00
<b>Perdita MCC scenario liq. giud.</b>	<b>750.000,00</b>

**Perdita MCC scenario ristrutturazione 560.000,00**

**Convenienza MCC ristrutturazione 190.000,00**

Per la positiva valutazione di MCC occorre dimostrare la convenienza rispetto al soddisfacimento del credito di rivalsa nell'ambito dello scenario alternativo rappresentato dalla liquidazione giudiziale (considerando altresì l'entità del patrimonio "aggredibile" degli eventuali garanti).

# Grazie per l'attenzione



[marcello.pollio@bureauplattner.com](mailto:marcello.pollio@bureauplattner.com)

+39 010 589081



PREMIATO COME MIGLIORE PROFESSIONISTA DEL NORD OVEST DA CLASS CNBC NELL'AMBITO DEL LEGAL RANKING CITY EDITION 2024



PREMIATO DA MILANO FINANZA COME SELECTED PROFESSIONAL TAX M&A AND DEAL ADVISORY IN ITALIAN LEGAL & TAX EXCELLENCE 2024 e 2025



## MARCELLO POLLIO

Dottore commercialista e Revisore legale  
Equity Partner in **bureau Plattner**  
**Head of Restructuring & Insolvency dep.**